

INFORMATIVA PRIVACY WHISTLEBLOWING - D.Lgs. 24/2023
ex artt. 12 e ss REGOLAMENTO U.E. N. 2016/679 (cd. GDPR)

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

In qualità di **ente pubblico** che rientra nell'ambito di applicazione dell'**art. 2, c 1, lett. p) D.Lgs 24/2023** COMUNE DI Monte Argentario in persona del sindaco p.t.

2. RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (DPO/RPD)

Il responsabile della protezione dati (DPO) può essere contattato al seguente indirizzo pec posta elettronica certificata gennari.riccardo@cgn.legalmail.it

3. CATEGORIE DI INTERESSATI

AMBITO SOGGETTIVO

Utenti del proprio **canale di segnalazione interna ex art. 4 D.Lgs. 24/2023**, più comunemente nota con il termine *Whistleblowing*, ossia il processo regola l'attività di denuncia delle violazioni interne ad enti pubblici e ad alcuni enti privati **di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo** (pubblico o privato).

Nello specifico sono interessati di questo trattamento innanzitutto il **soggetto segnalante** che può essere una persona che opera nel contesto lavorativo del Titolare del trattamento, in qualità di: lavoratori subordinati, lavoratori autonomi, collaboratori, liberi professionisti, consulenti, volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, gli eventuali azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche di fatto. Oltre al segnalante, il trattamento può interessare i dati personali:

- della **persona coinvolta** e della **persona comunque menzionata** nella segnalazione,
- del **"Facilitatore"** (persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata);
- di persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado; colleghi di lavoro del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente; vi sono inoltre;
- enti di proprietà - in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi - del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica; enti presso i quali il segnalante, denunciante o chi effettua una divulgazione pubblica lavorano (art. 3, co. 5, lett. d)); enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica.

La segnalazione può essere effettuata:

1. in pendenza del rapporto giuridico con l'ente privato;
2. prima dell'inizio del rapporto giuridico (ad esempio, se con la segnalazione si fa riferimento ad informazioni raccolte durante la fase di selezione o precontrattuale);
3. durante il periodo di prova;
4. successivamente alla cessazione sempre che si tratti di informazioni relative al periodo precedente allo scioglimento del rapporto giuridico.

Le segnalazioni devono essere chiare, circostanziate e non sono ammissibili qualora fondate su meri sospetti, voci di corridoio, circostanze generiche e fatti non verificabili. (Linee guida ANAC 12 luglio 2023)

"Resta fermo che occorre effettuare una verifica, caso per caso, sulla base di indici probatori (ad es. normativa di settore, casi analoghi presi in esame dalla giurisprudenza) al fine di valutare la riconducibilità di tali atti o omissioni alle violazioni oggetto del D.Lgs. n. 24/2023." (Linee guida ANAC 12 luglio 2023)

AMBITO OGGETTIVO

la segnalazione è accoglibile se tesa a tutelare ex art. 2 c. 1 lett. a) D.Lgs. 24/2023:

1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);

La nuova disciplina ha provveduto a effettuare una tipizzazione delle condotte illecite segnalabili, escludendo le mere irregolarità e prevedendo, all'art. 2, comma 1, lett. a) del d.lgs. 24/2023, che possono formare oggetto di segnalazioni i comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, che consistono violazioni di disposizioni nazionali sugli illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;

2) condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);

Nell'ambito delle violazioni in esame rientrano:

- i reati presupposto per l'applicazione del D.Lgs. n. 231/2001 (ad es corruzione in appalti pubblici, reati informatici, reati ambientali);
- le violazioni dei modelli di organizzazione e gestione previsti nel citato D.Lgs. n. 231/2001, anch'esse non riconducibili alle violazioni del diritto dell'UE come sotto definite. Si precisa che tali violazioni non integrano fattispecie di reato presupposto per l'applicazione del D.Lgs. n. 231/2001 e attengono ad aspetti organizzativi dell'ente che li adotta. (Linee guida ANAC 12 luglio 2023)

3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al presente decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al presente decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

Sono gli illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al D.Lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione (anche se queste ultime non sono espressamente elencate nel citato allegato). Si precisa che le disposizioni normative contenute nell'Allegato 1 sono da intendersi come un riferimento dinamico in quanto vanno adeguate al variare della normativa stessa.

A titolo esemplificativo si pensi ai cd. reati ambientali quali, scarico, emissione o altro tipo di rilascio di materiali pericolosi nell'aria, nel terreno o nell'acqua oppure raccolta, trasporto, recupero o smaltimento illecito di rifiuti pericolosi. (Linee guida ANAC 12 luglio 2023)

4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;

Sono gli atti od omissioni che ledono la lotta contro la frode e la lotta alle attività illegali come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE.

Si pensi, ad esempio, alle frodi, alla corruzione e a qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell'Unione. (Linee guida ANAC 12 luglio 2023)

5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;

Sono gli atti od omissioni che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE). Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società. (Linee guida ANAC 12 luglio 2023)

6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5);

Sono gli atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori indicati ai punti precedenti. In tale ambito vanno ricondotte, ad esempio, le pratiche abusive quali definite dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea.

Si pensi ad esempio a un'impresa che opera sul mercato in posizione dominante. La legge non impedisce a tale impresa di conquistare, grazie ai suoi meriti e alle sue capacità, una posizione dominante su un mercato, né di garantire che concorrenti meno efficienti restino sul mercato. Tuttavia, detta impresa potrebbe pregiudicare, con il proprio comportamento, una concorrenza effettiva e leale nel mercato interno tramite il ricorso alle cd. pratiche abusive (adozione di prezzi cd. predatori, sconti target, vendite abbinate) contravvenendo alla tutela della libera concorrenza. (Linee guida ANAC 12 luglio 2023)

Secondo l'Approfondimento n. 7 sull'ambito oggettivo – **LE SEGNALAZIONI ESCLUSE DALL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA**" allegata alle Linee guida ANAC ex Delibera n°311 del 12 luglio 2023, sono:

*“I.- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un **interesse di carattere personale** della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate.*

*Sono quindi, escluse, ad esempio, le segnalazioni riguardanti **vertenze di lavoro e fasi precontenziose, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali** tra la persona segnalante e un altro lavoratore o con i superiori gerarchici, segnalazioni relative a trattamenti di dati effettuati nel contesto del rapporto individuale di lavoro **in assenza di lesioni dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato**;*

*II.- (...) Il D.Lgs. n. 24/2023 non trova applicazione alle segnalazioni di violazione disciplinate nelle direttive e nei regolamenti dell'Unione europea e nelle **disposizioni attuative dell'ordinamento italiano che già garantiscono apposite procedure di segnalazione** (...)*

*III.- le segnalazioni di violazioni in materia di **sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea** (...).”*

4. CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI

Il Titolare tratta **solo i dati e documenti spontaneamente conferiti attraverso il processo di segnalazione** (cancellati i dati manifestamente superflui) oltre ai **dati e documenti necessari alla gestione dello stesso processo di segnalazione**.

Il trattamento in oggetto riguarda i seguenti dati personali:

DATI COMUNI ORDINARI:

dati identificativi del segnalante con documento di identità, poiché occorre verificarne preventivamente la legittimazione alla segnalazione;

per il resto si evidenzia che il contenuto della segnalazione proviene da un soggetto diverso dal titolare (che deve **per legge** riceverli) e **non** è dunque **possibile prevedere** le informazioni che emergeranno (non essendo noto chi segnalerà, avverso chi né per quale evento); qualunque informazione e dato trattato, pertanto, saranno di fatto noti dopo la segnalazione. Potrà emergere in particolare:

qualunque tipo di dato ordinario tra cui può prevedersi

dati idonei ad identificare le persone coinvolte, dati di contatto, dati di pagamento e bancari, dati fiscali ed economici, geolocalizzazione, oltre ad altri documenti quali immagini, audio o video, i file di log (ad eccezione di quelli per l'accesso al canale informatico di segnalazione) ecc;

QUALUNQUE TIPO DI DATO PARTICOLARE (art. 9 GDPR) tra cui può prevedersi:

dati medici o sanitari, eventualmente anche dei familiari o legati a situazioni personali, all'attività lavorativa/professionale, retribuzioni, assegni, integrazioni salariali e trattenute per prestazioni di cui alla legge 104, certificazioni mediche obbligatorie, infortuni presso le sedi del Titolare; i dati sanitari sono acquisiti con le cautele di legge in caso di malattia il Titolare riceverà non la diagnosi ma la prognosi e in ogni caso nel rispetto della normativa relativa a malattia e infortuni sul lavoro, ecc.;

altri dati ex art. 9 GDPR quali quelli idonei a rivelare le convinzioni religiose, sindacali, politiche o ovvero l'adesione ad associazioni od organizzazioni a carattere sindacale, politico, religioso, dati concernenti la fruizione di permessi, festività religiose, aspettative o servizi di mensa; dati biometrici; dati genetici

QUALUNQUE TIPO DI DATO GIUDIZIARIO (art 10 GDPR) tra cui può prevedersi:

qualunque informazione che rivela la presenza di reato, dunque illecito penalmente rilevante.

5. MODALITÀ, FINALITÀ E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO

Modalità: il trattamento di tutti i dati personali relativi alle segnalazioni avviene in **modalità cartacea, informatica e orale** (telefonica, oltre ad aver espressamente previsto l'incontro diretto).

Per le **segnalazioni scritte** il Titolare utilizza il **CANALE INTERNO CARTACEO oppure la piattaforma informatica a ciò dedicata.**

Si rimanda all'atto organizzativo reperibile sul sito web del titolare

Le caratteristiche di questa modalità di segnalazione sono le seguenti:

1. la segnalazione viene fatta attraverso la compilazione di un modello ampio, con campi liberi e può essere inviata in forma anonima. Se anonima, sarà presa in carico solo se adeguatamente circostanziata con descrizione del fatto, delle circostanze di tempo e di

luogo in cui si è verificato, degli elementi idonei a identificare il soggetto a cui attribuire i fatti segnalati. Le segnalazioni dalle quali non è possibile ricavare l'identità del segnalante sono considerate anonime. Le **segnalazioni anonime**, ove circostanziate, sono equiparate da ANAC a **segnalazioni ordinarie** e trattate consequenzialmente in conformità a quanto previsto nei Regolamenti di vigilanza, senza in ogni caso le cautele e le tutele in favore del segnalante previste dalla normativa;

2. la segnalazione viene ricevuta e gestita dal **preposto alle segnalazioni** ossia il **RPCT** Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, fermo restando il dovere di confidenzialità nei confronti del segnalante;

Per le **segnalazioni orali** è attivato il **numero di telefono (pubblicizzato nell'atto organizzativo) a cui risponde il solo preposto** ove sarà possibile procedere direttamente alla segnalazione o richiedere ove possibile un **apposito incontro**.

Se, al momento della presentazione della segnalazione, ricorrono i presupposti dell'art. 6 del D.Lgs. 24/2023 la persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna che consiste in una comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite i canali richiamati sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Il **CANALE ESTERNO** gestito da **ANAC** è reperibile al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>.

Le **condizioni per ricorrere al detto canale** sono:

- se il canale interno non è attivo o, se attivo, non è conforme a quanto previsto dal legislatore in merito ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni;
- la persona segnalante ha già fatto la segnalazione interna ma non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che se effettuasse una segnalazione interna alla stessa non sarebbe dato efficace seguito oppure questa potrebbe determinare rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Salvo non costituisca reato o produca danni, le **condizioni per poter effettuare la DIVULGAZIONE PUBBLICA** sono:

- sia stata già effettuata una segnalazione interna a cui l'amministrazione/ente non abbia dato riscontro nei termini previsti a cui abbia fatto seguito una segnalazione esterna ad ANAC la quale, a sua volta, non ha fornito riscontro al segnalante entro termini ragionevoli;
- la persona ha già effettuato direttamente una segnalazione esterna ad ANAC la quale, tuttavia, non ha dato riscontro al segnalante in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione entro termini ragionevoli;
- quando vi è fondato motivo, di ritenere, ragionevolmente, sulla base di circostanze concrete e quindi, non su semplici illazioni, che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- quando vi sono fondati motivi di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito.

DIFFERENZA TRA **SEGNALAZIONE WHISTLEBLOWING** E **SEGNALAZIONE ORDINARIA**

L'interessato dovrà prestare attenzione ad utilizzare i canali appropriati. Nel caso in cui la segnalazione sia trasmessa a soggetti diversi da quelli **preposti alle segnalazioni** ed **il segnalante non dichiari espressamente di voler beneficiare delle tutele, o detta volontà non sia desumibile dalla segnalazione**, detta segnalazione è considerata quale **segnalazione ordinaria** e, pertanto, non sottoposta al D.Lgs. n. 24/2023, conseguentemente senza la tutela quale protocollo riservato, tutela della riservatezza per il segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta e delle persone menzionate nella segnalazione, accesso ammissibile.

In tale ultima ipotesi, quindi, qualora la segnalazione sia oggetto di istanza di accesso, potranno trovare applicazione le discipline delle singole tipologie (a seconda dei casi, accesso documentale, civico o generalizzato, art 15 gdpr). Sarà compito del soggetto a cui viene presentata l'istanza di accesso, bilanciare gli interessi contrapposti e valutare, previa interlocuzione con i contro interessati, tra cui il segnalante, se concedere o meno l'accesso alla segnalazione secondo i principi e i limiti previsti dal D.Lgs. n. 33 del 2013 o dalla L. n. 241/1990.

Eventuali segnalazioni esterne presentate erroneamente ad un soggetto diverso dal **preposto alle**

segnalazioni, che ritiene di non essere competente, devono essere trasmesse a quest'ultimo, laddove il segnalante dichiara espressamente di voler beneficiare delle tutele di cui al d.lgs. 24/2023 o tale volontà sia desumibile dalla segnalazione. La trasmissione va fatta entro **sette giorni** dalla data del ricevimento delle segnalazioni, dandone **contestuale notizia alla persona segnalante**.

Finalità:

Il sottoscritto Titolare è un **ente pubblico ex art. 2, c 1, lett. p) D.Lgs. 24/2023** e che dunque persegue fini previsti dalla legge per la **gestione delle segnalazioni (con appositi canali)** di cui alla normativa sul *Whistleblowing* nonché la difesa dell'immagine e integrità dell'Ente anche in giudizio (per fatti collegati alla segnalazione).

Basi giuridiche:

adempimento di un **obbligo di legge ex D.Lgs. 24/2023; GDPR art 6 lett. c)**,
il **consenso** nei casi di cui agli art. 15 c. 2 e 5 ed art. 14 c. 2 e 4 D.Lgs. 24/2023.

6. GLI EVENTUALI DESTINATARI O LE EVENTUALI CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI - SOGGETTI TERZI ESTERNI MA CON SEDE IN PAESE UE

I dati personali indicati al punto 4) possono essere resi accessibili esclusivamente ai **soggetti autorizzati/incaricati della gestione delle segnalazioni (preposti) attraverso apposite nomine ex art. 29 GDPR**, specificamente formati in materia di riservatezza. I cui nominativi sono indicati nell'**atto organizzativo con istruzioni** sopracitato, pubblicato sul sito web e **periodicamente aggiornato**. Nei soggetti del **settore pubblico** (come in questo caso) tenuti a nominare un Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) la gestione del canale interno è affidata a quest'ultimo **nella persona del Segretario**.

Potranno avere accesso ai dati ed informazioni raccolte anche l'ANAC, l'**Autorità giudiziaria**, l'Autorità pubblica e, in generale, altri soggetti previsti per legge.

I dati personali non saranno comunicati a soggetti diversi da quelli sopra individuati, né saranno in alcun modo oggetto di diffusione, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge in tema di pubblicazione, pubblicità e fatto salvo il bilanciamento dei diritti ed interessi coinvolti (ad es difesa in giudizio del titolare avverso il segnalante).

7. TRASFERIMENTO DATI PERSONALI

I dati personali relativi alla segnalazione sono trattati in modo cartaceo o orale e custoditi in luogo sicuro nella disponibilità dell'RPCT preposto.

Non vi sono pertanto server (ubicati fuori dall'Unione Europea).

8. PERIODO DI CONSERVAZIONE

I dati personali di cui al punto 4) vengono conservati **non oltre cinque anni** a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione come previsto dall'**art. 14 D.Lgs. n. 24/2023**, salvo termini più ampi consentiti per la tutela dei diritti del Titolare del trattamento, in ogni Sede Giudiziaria civile, penale od amministrativa.

9. CONFERIMENTO DEI DATI

Il conferimento dei dati deve intendersi come **obbligatorio**: il mancato conferimento degli stessi rende impossibile la gestione della segnalazione con le cautele e tutele *whistleblowing*.

10. DIRITTI INTERESSATO, RECLAMO E REVOCA CONSENSO

Quali sono le tutele per il segnalante?

NELLA PROCEDURA DI SEGNALEZIONE:

- a)** la persona segnalante riceve dal preposto alla segnalazione un avviso di ricevimento entro **sette giorni** dalla data di ricezione, con cui viene presa in carico la segnalazione;
- b)** il segnalante mantiene le interlocuzioni con il preposto (almeno un primo riscontro nei **tre mesi** dalla segnalazione che può essere conclusivo oppure solo interlocutorio), anche ai fini dell'identificazione del segnalante e per la verifica dell'ammissibilità oggettiva e/o soggettiva della segnalazione;
- c)** la persona segnalante, per gli eventuali fini istruttori, collabora con il preposto alla segnalazione con **chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori**;
- d)** il preposto può archiviare la segnalazione per **manifesta infondatezza** (assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti) o per **contenuto generico della segnalazione** (tale da

non consentire la comprensione dei fatti ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente);

e) valutata l'ammissibilità della segnalazione, come di *whistleblowing*, il preposto alle segnalazioni avvia l'**istruttoria interna** sui fatti o sulle condotte segnalate per valutare la sussistenza degli stessi;
f) all'esito dell'istruttoria, il gestore fornisce un **riscontro alla persona segnalante**. Le informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione. Per "seguito" si intende l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione della segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate.

Qualora, a seguito dell'attività svolta, vengano ravvisati elementi di manifesta infondatezza della segnalazione, ne sarà disposta l'archiviazione con adeguata motivazione. Laddove, invece, si ravvisi il *fumus* di fondatezza della segnalazione è opportuno rivolgersi immediatamente agli organi preposti interni o enti/istituzioni esterne, ognuno secondo le proprie competenze.

Non spetta al soggetto preposto alla gestione della segnalazione accertare le responsabilità individuali qualunque natura esse abbiano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dall'ente/amministrazione oggetto di segnalazione, a pena di sconfinare nelle competenze dei soggetti a ciò preposti all'interno di ogni ente o amministrazione ovvero della magistratura. (Approfondimento ANAC su "I canali e le modalità di presentazione delle segnalazioni § 3.1" - LL.GG. ANAC 12 luglio 2023)

In linea con le indicazioni già fornite da ANAC nelle LLGG n. 469/2021, si precisa che qualora il whistleblower rivesta la qualifica di **pubblico ufficiale** o di **incaricato di pubblico servizio**, anche laddove lo stesso abbia effettuato una segnalazione attraverso i canali interni o esterni previsti dal decreto, ciò non lo esonera dall'obbligo - in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell'**art. 331 c.p.p.** e degli **artt. 361 e 362 c.p.** - di denunciare alla competente Autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale. (LL.GG. ANAC 12 luglio 2023)

Riservatezza (artt. 4 e 12 del d.lgs. 24/2023)

Secondo quanto previsto dagli **obblighi di riservatezza** di cui dall'**art. 12 D.Lgs. 24/2023**, l'identità della **persona segnalante**, della **persona coinvolta** e della **persona comunque menzionata** nella segnalazione, nonché il **contenuto della segnalazione** e della relativa **documentazione** sono riservate nei termini di legge. L'identità della persona segnalante, compresa qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi anche indirettamente tale identità, non può essere rivelata senza il consenso espresso del whistleblower fatta eccezione per le persone competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. I preposti alle segnalazioni, garantiscono la massima riservatezza anche dell'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione. Solo per gli Enti Pubblici - sono sottratte all'esercizio del diritto di accesso documentale previsto dagli artt. 22 e ss della legge 7 agosto 1990, n. 241 nonché all'esercizio del diritto di accesso civico generalizzato di cui agli artt. 5 e ss. del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; si applica in ogni caso agli enti pubblici e privati, la limitazione/esclusione dei diritti di cui agli artt. da 15 a 22 GDPR (tra cui l'accesso art 15 GDPR) come previsto dall'**art 2 undecies lett. f) D.Lgs. 196/2003** cd Codice Privacy.

Divieto di ritorsioni (art. 17 del d.lgs. 24/2023)

I segnalanti non possono subire alcuna ritorsione ed è vietato qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione che abbia provocato o possa provocare alla persona segnalante un danno ingiusto.

Altri soggetti tutelati (articolo 3, comma 5 del d.lgs. 24/2023)

Il divieto di misure ritorsive e, in generale, tutte le misure di protezione (artt. 16-22 d.lgs. 24/2023) si applicano anche:

- ai facilitatori vale a dire coloro che assistono il segnalante nel processo di segnalazione, operanti all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà della persona segnalante o che operano nel medesimo contesto lavorativo della stessa oppure per cui tale persona presta la sua attività lavorativa.

Perdita delle tutele (articolo 16, comma 3 del d.lgs. 24/2023)

La tutela e protezione della persona segnalante non è garantita quando, in correlazione alla segnalazione whistleblowing, è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia ovvero la responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

In tali ipotesi alla persona segnalante sono irrogate sanzioni disciplinari anche gravi.

La persona coinvolta o la persona menzionata nella segnalazione, con riferimento ai propri dati personali trattati nell'ambito della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia, **non possono esercitare - per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata - i diritti che normalmente il Regolamento (UE) 2016/679 riconosce agli interessati** (il diritto di accesso ai dati personali, il diritto a rettificarli, il diritto di ottenerne la cancellazione o cosiddetto diritto all'oblio, il diritto alla limitazione del trattamento, il diritto alla portabilità dei dati personali e quello di opposizione al trattamento). Dall'esercizio di tali diritti potrebbe derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela della riservatezza dell'identità della persona segnalante. In tali casi, dunque, al soggetto segnalato o alla persona menzionata nella segnalazione è **precluso** anche la possibilità, laddove ritengano che il trattamento che li riguarda violi suddetti diritti, di **rivolgersi al Titolare del trattamento** e, in assenza di risposta da parte di quest'ultimo, di **proporre reclamo al Garante** della protezione dei dati personali.

Gli artt 12 e 14 dlgs 24/2023 prevedono quattro ipotesi di “consenso”:

- **anonimato dei segnalanti protetto dalla legge:** in accordo con l'**art. 12, comma 2** del D.Lgs. 24/2023, l'identità del segnalante, così come altre informazioni identificative, non possono essere rivelate senza un preciso **consenso** da parte dello stesso. Solo coloro che sono competenti a ricevere o procedere con le segnalazioni sono autorizzati ad avere accesso a tali dati;

- **riservatezza nel procedimento disciplinare:** secondo l'**art. 12, comma 5** del D.Lgs. 24/2023, l'identità del segnalante rimane confidenziale durante il procedimento (solo) **disciplinare**, a meno che non siano necessarie ulteriori verifiche basate sulla segnalazione o che la difesa dell'individuo in questione necessiti di conoscere l'identità del segnalante. In tal caso, l'identità può essere rivelata solo con il **consenso** espresso del segnalante;

- **documentazione delle segnalazioni orali:** se la segnalazione avviene attraverso una chiamata telefonica registrata o un altro sistema di messaggistica vocale, l'**art. 14, comma 2** del D.Lgs. 24/2023 prevede che la segnalazione venga documentata attraverso una registrazione o una trascrizione integrale, previo **consenso** del segnalante. Quest'ultimo ha la possibilità di verificare, correggere o confermare il contenuto della trascrizione con una propria firma;

- **raccolta di segnalazioni orali:** se la segnalazione avviene oralmente durante un incontro con il personale addetto, l'**art. 14, comma 4** del D.Lgs. 24/2023 stabilisce che tale segnalazione venga documentata attraverso una registrazione o un verbale, sempre con il **consenso** del segnalante. Il segnalante ha diritto a verificare, correggere e confermare il verbale con la sua firma.

La **revoca dei consensi** eventualmente prestati ex **artt. 12 e 14 D.Lgs. 24/2023**, non è contemplata dalla normativa in parola, avendo efficacia in ogni caso da dopo la revoca.

11. ESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO, COMPRESA LA PROFILAZIONE

Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, neppure la profilazione (di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del GDPR)

Monte Argentario, – ULTIMO AGGIORNAMENTO 05.11.2025

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Ing. Arturo Cerulli
firmato in originale